



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio Enti Locali

Prot. n. Cagliari,

- > Al sindaco
del Comune di Tortoli
- E p.c. > All'A.N.A.C.
protocollo@pec.anticorruzione.it
- > Ill.mo Sig. Prefetto di Nuoro
- > Al segretario comunale
del Comune di Tortoli
- > Consiglieri comunali
Domenico Lerede
Irene Murru
Vincenzo Nieddu
Marcello Ladu
Severina Mascia
av.severina.mascia@pec.it

Oggetto: Comune di Tortoli - Invito alla convocazione del Consiglio comunale.

Con nota del 18 novembre 2019, acclarata al protocollo di questa Direzione Generale al n. 891 del 10 gennaio 2020, i Consiglieri comunali Domenico Lerede, Irene Murru, Vincenzo Nieddu, Marcello



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio Enti Locali

Ladu, e Severina Mascia, - pari, come richiede l'art. 39 del T.U.E.L. 267/2000, ad almeno 1/5 dei consiglieri - hanno richiesto la convocazione del Consiglio comunale, indicando i punti all'ordine del giorno. La giurisprudenza in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, *"... al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno"* (TAR Piemonte, n. 268/1996, TAR. Sardegna, n. 718/2003).

L'orientamento che vede riconosciuto e definito *"... il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo ..."* come "diritto" dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (TAR. Puglia, Lecce, Sez. 1,4 febbraio 2004, n. 124).

Il diritto ex art. 39, comma 2, TUEL " ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni" (TAR. Puglia, Sez. I, 25 luglio 2001, n. 4278);

Il Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, con parere del 16 maggio 2017, ha fatto presente, che *"... l'intervento del Prefetto, al decorrere dei venti giorni, è presidio dell'effettivo diritto dei consiglieri ... e che è da ritenere che nell'arco temporale di venti giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri..."*.

Alla luce delle sovra espresse considerazioni, richiamati i poteri affidati alla Regione Sardegna in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi prima affidati ai Prefetti, si invita la S.V. a convocare e riunire il Consiglio comunale di Tortolì entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente, in difetto del quale il Consiglio comunale sarà convocato da questo Assessorato attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Ritengo opportuno segnalarLe che il TAR. Sardegna, con la sentenza n. 718/2003, ha respinto un ricorso avverso un provvedimento prefettizio ex art. 39, comma 5, TUEL in quanto, ad avviso del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio Enti Locali

giudice amministrativo, il Prefetto non poteva esimersi dal convocare d'autorità il Consiglio Comunale, *"essendosi verificata l'ipotesi di cui all'art. 39 del T.U.E.L. n. 267/2000"*.